

Regolamento Locale di Igiene

Redatto in data 28/10/2003

TITOLO 3

Capitolo 4°

Disposizioni generali per le aree edificabili e le costruzioni

B) COSTRUZIONI

3.4.20 Parapetti

Tutte le differenze di quote accessibili, interne ed esterne, di altezza superiore a 50 cm (finestre, balconi, terrazze, scale, soppalchi, sbalzi di quota, ecc.) devono essere dotate di protezioni contro le cadute, costituite da parapetti o altre idonee strutture.

I parapetti e le strutture di protezione devono avere altezza non inferiore a cm. 100. Tale altezza minima è aumentata a cm 110 per i parapetti e le strutture di protezione (di finestre, balconi e terrazze) installati oltre il secondo livello fuori terra.

Tutti i parapetti e le strutture di protezione devono dare sufficiente garanzia di sicurezza e di resistenza agli urti; se non completamente chiusi, devono essere realizzati con aperture che abbiano larghezza libera non superiore a cm. 10, attuando comunque tutti gli accorgimenti tecnici atti ad impedirne l'arrampicamento e/o il superamento.

Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche e di sicurezza negli ambienti di lavoro.

3.4.40 Scale: definizioni e norma generale

Ai fini del presente regolamento le scale si distinguono in:

- *scale primarie*: scale che collegano più piani con diverse unità immobiliari, e/o costituiscono l'accesso alla stessa unità immobiliare, nonché le scale di generale uso pubblico;

- *scale secondarie*: scale che collegano tra loro spazi della medesima unità immobiliare.

TECNO SCALA

CENTRO SPECIALIZZATO SCALE PER INTERNI

Fermo restando il rispetto della normativa per quanto concerne l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche e la normativa di sicurezza antincendio, le scale devono possedere anche i requisiti previsti nel presente Titolo.

Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di scale di sicurezza e di emergenza.

3.4.41 Caratteristiche delle scale primarie

1. Dimensioni

Le rampe delle scale primarie devono avere una larghezza minima di 1,20 m, anche se c'è la presenza di ascensore.

I gradini delle scale devono avere le seguenti misure:

- alzata minima 16 cm massima cm 18; l'altezza massima è consentita solo per casi particolari e comunque solo per interventi sull'esistente;
- pedata di larghezza tale che la somma di essa con due alzate non sia inferiore a cm 62/64 e comunque non inferiore a 30 cm. sempre per una larghezza minima di m.1,20.

Le scale devono essere interrotte con apposito pianerottolo, di norma, almeno ogni 10 alzate.

2. Chiusura

La scala primaria deve essere coperta e chiusa su ogni lato.

Fermo restando l'obbligo della copertura, per le scale che danno accesso ad unità immobiliare/i ubicate non oltre il secondo livello fuori terra può essere omessa la chiusura su ogni lato purché siano previsti e realizzati idonei accorgimenti a difesa degli agenti atmosferici.

3. Aeroilluminazione

Le scale primarie chiuse sui quattro lati devono essere aerate e illuminate direttamente dall'esterno a mezzo di finestre di adeguata superficie e comunque non inferiore a mq 0,5 ad ogni piano.

Gli infissi devono essere comodamente e agevolmente apribili allo scopo di consentire anche una corretta ventilazione.

Per le scale con pareti laterali di non diretto accesso su spazi liberi, potrà essere consentita la illuminazione dall'alto a mezzo di lucernario la cui apertura deve essere pari a mq 0,40 per piano servito e dovrà essere prevista e realizzata una aerazione naturale complessiva non inferiore a mq 0,5 per piano servito da garantire mediante idonee superfici apribili in alto e in basso. (i)

4. materiali

Le pareti dei vani delle scale devono essere realizzate con materiali lavabili che consentano una facile pulizia per una altezza di almeno cm. 180.

Stesse caratteristiche devono avere gradino-alzata-pedata e pianerottoli nonché il parapetto e la balaustra completi di corrimano.

L'inizio e la fine della rampa devono essere segnalati al pavimento con una fascia di materiale diverso o comunque percepibili anche da parte dei non vedenti, situata almeno a 30 cm dal primo e dall'ultimo scalino.

(i) Negli edifici abitativi questo valore può essere ridotto del 50% nei casi in cui trovano applicazione le relative norme di sicurezza antincendio.

3.4.42 Caratteristiche delle scale secondarie

Le scale secondarie, fermo restando quanto previsto da norme speciali, devono avere una alzata minima di 16 cm. e massima di cm. 18, una pedata di profondità minima di cm 25 per una larghezza di almeno 80 cm. e devono essere interrotte con apposito pianerottolo, di norma, almeno ogni 10 alzate.

3.4.43 Caratteristiche comuni delle scale

1. Sicurezza delle scale

Le scale devono essere agevoli e sicure sia alla salita che alla discesa, essere sempre dotate di corrimano ad una altezza non inferiore a m 0,90 e, se del caso, di fermapiede.

I parapetti che costituiscono la difesa verso il vuoto devono avere una altezza minima di 1 m ed essere in attraversabili da una sfera di diametro di cm 10.

E' vietata l'apertura delle porte in adiacenza al gradino della rampa e comunque alla distanza tra i punti più vicini fra il primo gradino della rampa in discesa e la soglia del vano porta non potrà essere inferiore a m 0,50.

I vetri che eventualmente costituiscono pareti nel vano scala, devono essere adeguatamente protetti o di materiale tale da non costituire pericolo per l'incolumità delle persone.

2. Divieti

Nei vani scala è fatto assoluto divieto di realizzare aperture finestrate per l'aerazione di locali contigui nonché ogni apertura per la aerazione primaria e/o la ventilazione dei locali secondo le definizioni di cui al successivo capitolo 5, lettera D).

3.4.44 Soppalchi: definizione e norma di rinvio

Si definisce soppalco lo spazio secondario ricavato in altezza fra due strutture orizzontali di funzione costruttiva più importante.

L'elemento orizzontale che definisce tale spazio non deve imitare o ridurre la funzionalità delle superfici finestrate.

Ai fini del presente Regolamento i dimezzamenti di piani così ottenuti non sono considerati quali piani distinti se la parte superiore è completamente aperta sulla parte inferiore; la relativa struttura di protezione deve possedere i requisiti e le caratteristiche di cui al precedente art. 3.4.20.

Gli spazi, sottostanti e soprastanti possono essere utilizzati nel rispetto delle disposizioni previste in relazione alla loro destinazione d'uso.

Capitolo 5°

Requisiti delle abitazioni

M) SOPPALCHI

3.5.68 Soppalchi nelle abitazioni: norma generale

La realizzazione dei soppalchi come definiti all'articolo 3.4.44, nelle abitazioni è consentita nel rispetto delle norme di cui agli articoli seguenti e nelle situazioni che non riducono i requisiti di superficie minima previsti per gli spazi di abitazione primaria.

3.5.69 Soppalchi: superfici, altezze e aeroilluminazione

La superficie dei soppalchi è relazionata alla superficie dei locali ed all'altezza delle parti sia inferiori che superiori.

In ogni caso:

- a) la superficie del soppalco, comprese le superfici per l'accesso allo stesso, non può essere superiore al 50% della superficie netta dello spazio principale in cui è ubicato il soppalco;
- b) l'altezza netta minima della parte sottostante non può essere inferiore a m. 2,10;
- c) l'altezza netta media della parte soprastante deve essere non inferiore a m. 2.10 e il punto più basso non deve avere altezza minore di m. 1.80.

L'altezza netta interna della parte sottostante il soppalco deve essere riferita esclusivamente alla porzione di superficie ricadente nella proiezione dell'area soppalcata, calcolata dalla quota di pavimento all'intradosso del piano del soppalco.

La massima superficie soppalcabile (50%) calcolata come al comma precedente, è consentita nei casi in cui l'altezza netta interna tra pavimento finito e soffitto finito per la parte sottostante e l'altezza media netta interna per la parte soprastante non è inferiore a m 2,40.

Qualora l'altezza come definita al precedente comma, sia per la parte sottostante che per quella soprastante, sia pari al limite minimo di m.2,10, la superficie del soppalco non potrà essere maggiore di 1/3 della superficie netta dello spazio principale in cui è ubicato il soppalco.

Per le abitazioni a pianta libera, ivi compreso i monolocali monopersona il computo della superficie soppalcabile deve essere al netto della superficie della stanza da bagno e della scala di collegamento.

Sia la zona soprastante che quella sottostante il soppalco dovranno disporre di aeroilluminazione regolamentare.

3.5.70 Soppalchi: norme di uso

Fermo restando quanto previsto all'articolo 3.4.44 e agli articoli precedenti, il collegamento fra la superficie sottostante e quella soprastante deve avvenire con scale che possiedano tutti i requisiti minimi previsti dagli artt. 3.4.42 e 3.4.43 per le scale secondarie, così come definite al precedente art. 3.4.40.

La superficie soppalcata avente le caratteristiche di cui al precedente articolo, non può essere computata ai fini del raggiungimento della superficie minima dello spazio principale in cui è realizzato il soppalco stesso e in ogni caso sia lo spazio soprastante l'area soppalcata che quello sottostante non potranno avere destinazione diversa dallo spazio principale nel quale è realizzato il soppalco.

Nelle abitazioni a pianta libera la superficie del soppalco avente le caratteristiche di cui al precedente articolo non può essere conteggiata per il raggiungimento del requisito minimo di superficie.